



Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO. N. 19 / 2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI SENNA COMASCO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27 FEBBRAIO 2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto l’ art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 09 agosto 2008, pubblicata sul BURL n. 45 del 05 novembre 2008, seguita da varianti negli anni successivi (ultima variante SUAP approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25 luglio 2012 e pubblicata sul BURL n. 32 del 07 agosto 2013).
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 24 gennaio 2017, il Comune ha avviato il procedimento di formazione della variante al PGT in oggetto, e della relativa procedura di VAS, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24/01/2008).
- Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 24 gennaio 2017, sono state individuate le Autorità Procedente e Competente per la VAS stessa.
- Con determinazione dell'Autorità Competente per la VAS sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20 giugno 2017, sono stati approvati gli indirizzi strategici per la redazione della variante al PGT.
- Sono state svolte le due Conferenze di Valutazione, rispettivamente in data 27 luglio 2017 e 1° febbraio 2018.
- La Provincia di Como ha espresso il parere prot. n. 3279 del 26 gennaio 2018, in occasione della seconda Conferenza di Valutazione.
- Con Decreto n. 1/2018 del 17 febbraio 2018, è stato espresso il Parere Motivato e con atto prot. n. 1069/VI.1 in pari data, è stata redatta la Dichiarazione di Sintesi, ambedue parti integranti e sostanziali della Deliberazione di adozione della Variante al PGT.
- Sono stati messi a disposizione del pubblico, il Parere Motivato (mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale), e la Dichiarazione di Sintesi (mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia), ai sensi della legge vigente.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2018, il Comune ha adottato la variante al PGT in oggetto.
- Con nota n. 2486 del 02 maggio 2018, ricevuta da questo Ente in data 10 maggio 2018, il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, chiedendo contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP, della variante al PGT adottata.
- Con lettera 19164 del 22 maggio 2018, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che decorre dal 16 maggio 2018, ovvero dalla data di deposito presso la Segreteria Comunale, dei relativi atti ed elaborati adottati.

- Con successiva nota prot. n. 27382 del 16 luglio 2018, la Provincia ha indetto per il 26 luglio 2018 un incontro con il Comune, finalizzato al confronto sulle tematiche oggetto di valutazione di compatibilità in corso.
- Detto incontro, del quale è stato redatto verbale trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica il 31 luglio 2018, ha avuto luogo nella data stabilita.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il giorno 12 settembre 2018.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la Valutazione d'Incidenza.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:
 - A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- ✓ il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- ✓ le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- ✓ la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- ✓ le infrastrutture per la mobilità;
- ✓ le politiche socio-economiche.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce inoltre condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte contenute nella Variante al PGT in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante al vigente PGT introduce modifiche ai tre atti del PGT (Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi), finalizzate principalmente alla revisione degli ambiti di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico vigente allo scopo di renderli maggiormente funzionali ad una loro attuazione, all'introduzione di nuove previsioni di aree per attrezzature collettive (campo da calcio e ampliamento cimitero) e alla tutela delle aree appartenenti al sistema agricolo ambientale attraverso la previsione di un PLIS.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali la Variante al PGT identifica correttamente il perimetro delle aree urbanizzate, ad eccezione di un'area avente destinazione produttiva (azonata come "I-Industriale" nelle Tavole grafiche della Variante al PGT), posta a nord-ovest del territorio comunale in adiacenza agli edifici produttivi realizzati sul territorio del comune di Como, per la quale il vigente PGT di Senna Comasco prevede una destinazione urbanistica di "Area boscata" appartenente alla rete ecologica provinciale.

Durante l'incontro di confronto, il Comune ha precisato di non avere approvato alcuna procedura di variante agli atti del PGT finalizzata al mutamento di destinazione urbanistica dell'area (comprese varianti ex DPR 160/2010 SUAP).

Ciò considerato e al fine di evitare l'approvazione di una Variante al PGT che possa "sanare" una situazione di apparente non conformità dello stato di fatto in relazione alla destinazione urbanistica delle aree in discussione, si ritiene opportuno suggerire al Comune di:

- *procedere ad una verifica dei confini comunali qualora non corretti, attivando eventualmente una variante finalizzata alla rettifica degli stessi per adeguarli allo stato di fatto;*
- *verificare la sussistenza dei titoli abilitativi delle trasformazioni avvenute.*

In ogni caso si riconduca l'azzonamento "I-Industriale" (proposto nella Variante al PGT e riportato nelle Tavole grafiche) ad "Ambiti boscati", in ragione di quanto sopra scritto e poiché azzonamento compatibile con la rete ecologica provinciale.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

La capacità insediativa definita dalla proposta di Variante al PGT è pari a circa 116 abitanti teoricamente insediabili (a fronte dei 282 del vigente PGT), corrispondente ad una diminuzione percentuale di oltre 40 punti.

Anche il PTCP ha stabilito fra i suoi principali obiettivi la sostenibilità insediativa in rapporto al consumo di suolo non urbanizzato, definendo in particolare all'art. 38 delle NTA, le modalità di calcolo del limite di espansione insediativa ammissibile dei PGT rispetto al territorio già urbanizzato.

Tali limiti definiscono in termini quantitativi la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato e sono esclusivamente finalizzati alla salvaguardia della rete ecologica.

Con il provvedimento di compatibilità n. 36059 di protocollo del 22 luglio 2008 del PGT con il PTCP, è stata definita la superficie ammissibile di espansione in rete ecologica (SAE) pari a 53895mq.

La documentazione adottata evidenzia una superficie ammissibile di espansione (SAE) residua, comprensiva dei criteri premiali e a seguito dello stralcio dell'ambito ATP1 in fase di approvazione del PGT, la superficie delle aree di espansione risulta pari a 49890 mq (superficie residua 4005 mq). Successivamente con provvedimento 20092 del 2012 (SUAP) è stato attestato un ulteriore consumo di suolo di 910 mq, per un totale di consumo di suolo pari a 50800 mq e con una superficie ammissibile di espansione residua è pari a 3095 mq.

La variante al PGT prevede tre nuove aree che producono consumo di suolo per complessivi 9497mq (ampliamento del cimitero, del campo sportivo e per una struttura comunale polivalente), modificando nel contempo l'estensione degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT vigente. Ne deriva un consumo di suolo complessivo pari a 36033 mq. A tal riguardo si evidenzia che la Variante al PGT dichiara un consumo di suolo di 30088 mq che non tiene conto delle previsioni che determinavano consumo di suolo e che risultano attuate (ambiti "ATR4", "VDR1" e "VDR4") e della variante SUAP.

Considerando le superfici che generavano consumo di suolo derivante dalle previsioni del PGT vigente e restituire alla rete ecologica, viene rideterminata la superficie ammissibile di espansione (SAE) residua in 17.931 mq.

Si rettifichino conseguentemente i calcoli riportati negli elaborati di Variante al PGT.

1.5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impovertimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse, in generale, le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Considerato che la variante al PGT non riporta negli elaborati adottati la perimetrazione delle aree della rete ecologica del PTCP si ritiene che, in relazione a caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, coerenza con l'assetto strutturale e funzionalità complessiva, ***siano da considerare parte integrante della rete ecologica tutte le aree appartenenti al tessuto agricolo individuate nelle Tavole grafiche "14a" e "14b" del Piano delle Regole: "Ambiti boscati", "Ambiti pratici", "Ambiti agricoli strategici", "Ambiti agricoli inedificabili", "Aree agricole antropizzate", "Ambiti di rispetto fluviale". Con riferimento a quest'ultime, si precisa che anche le aree di rispetto fluviale insistenti sugli ex ambiti "VdR1" e "ATR4" e sui previsti ambiti "PdC8a" e "PdC8b" (ex "ATR5") appartengano alla rete ecologica del PTCP.***

Si ricompredano conseguentemente detti azionamenti all'interno del sistema della rete ecologica provinciale.

Sempre in riferimento ai contenuti delle Tavole grafiche "14a" e "14b", viene indicato il riferimento all'articolo 11 del PTCP solo per le "Aree agricole antropizzate". ***Occorre estendere tale riferimento a tutte le aree appartenenti al Tessuto Agricolo, fatta eccezione per le "Aree di protezione ambientale" che appartengono al tessuto urbano consolidato. Si inserisca uno specifico riferimento nella cartografia di progetto e nelle NTA del Piano delle Regole.***

Le NTA della Variante al PGT consentono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno della fascia di rispetto cimiteriale interessata dalla rete ecologica del PTCP.

Considerato che le opere di urbanizzazione primaria comprendono anche tipologie di intervento non ammesse dall'art.11 delle NTA del PTCP (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano strade, parcheggi, verde attrezzato, ecc...) si limitino gli interventi ammissibili ai soli interventi di sottoservizi e reti.

Si risolva l'incongruenza riscontrata tra i contenuti dell'articolo 22 delle NTA della Variante al PGT (nella parte delle "Norme speciali") e la corrispondente cartografia (Tavole grafiche 14a e 14b): nella cartografia sono state invertite le lettere corrispondenti.

L'articolo 20.3 NTA della Variante al PGT consente:

- l'ampliamento degli edifici ad uso extragricolo fino ad un massimo del 20% del volume se residenziale e fino ad un massimo del 20% di superficie coperta (s.c.) ed superficie lorda di pavimento (s.l.p.) per attività produttive e simili.

In entrambi i casi si definisca nell'articolo un parametro quantitativo massimo di ampliamento da non superare in termini volumetrici nel primo caso e di s.c. e s.l.p. nel secondo.

- ***la realizzazione di edifici accessori con destinazione box, quali pertinenze delle abitazioni esistenti, può essere ritenuta ammissibile a condizione che venga proposta all'interno dell'area di pertinenza degli edifici stessi.***

Si specifichi nelle NTA della Variante al PGT tale restrizione, finalizzata alla salvaguardia del sistema delle aree agricole.

1.6 Le aree protette e la proposta di un nuovo PLIS

Per effetto della Direttiva 92/43/CEE, i proponenti di piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e nei pSIC debbono predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che tali interventi non pregiudichino la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

L'art. 25-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, come modificato dalla L.R. 4 agosto 2011, n. 12, stabilisce che *"... le province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS) ... la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza"*.

Il presente provvedimento prende atto e fa propri i contenuti del documento n. 2/2018 del 26 gennaio 2018 emesso dal Servizio Parchi e Aree Protette della Provincia di Como, con il quale è stata espressa Valutazione d'Incidenza Comunitaria positiva, in merito ai contenuti della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune con riferimento alla sua incidenza su specie e habitat d'interesse comunitario presenti nel SIC IT2020003 "Palude di Albate", subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

"con riferimento agli interventi di riqualificazione della Cascina Bassone e delle sue pertinenze, ubicate in area limitrofa al SIC, in coerenza con i contenuti del provvedimento di VIC emesso sul PGT di Senna Comasco (provvedimento n. 40/34340 dell'11/07/2008):

- *gli stessi dovranno essere condotti prevedendo il mantenimento degli individui arborei di significative dimensioni presenti in tale contesto (pioppi, salici ecc.), ove tecnicamente compatibile con l'intervento di restauro e fatte salve eventuali esigenze di incolumità pubblica;*
- *dovrà essere escluso ogni scarico di acque reflue nei prati umidi posti entro al SIC a ovest della Cascina."*

Il compendio della “*Cascina Bassone*” è inserito nel PGT vigente all’interno dell’ambito “AR3”, rispetto al quale il provvedimento di valutazione d’incidenza detta le prescrizioni soprariporate. La Variante al PGT stralcia il suddetto ambito, inserendone parte all’interno delle “*Aree agricole antropizzate*” (sottoposte alla normativa dell’articolo 11 del PTCP) e classificando il volume della cascina come “*CS-centro storico*”.

L’articolo 30.3 delle NTA della Variante al PGT recepisce i contenuti del provvedimento di Valutazione d’Incidenza Comunitaria.

In sede di esame delle osservazioni della Variante al PGT adottato, non potranno essere accolte quelle che determinano interferenze di natura diretta o indiretta sui SIC e ZPS delle quali non sia stata valutata la sostenibilità all’interno dello Studio di Incidenza. L’esistenza di eventuali interferenze andrà verificata dal Comune di concerto con l’Ente gestore del SIC/ZPS.

Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS, per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte di enti gestori dei PLIS già esistenti.

La Variante al PGT identifica nelle Tavole grafiche ambiti del territorio ad elevato valore naturalistico ed ambientale, disciplinandone la salvaguardia all’articolo 31.3 delle NTA del Piano delle Regole attraverso la proposta di istituzione di Parco Locale di interesse Sovracomunale (PLIS).

Le aree individuate nella Variante al PGT sono in prevalenza “*Ambiti prativi*” e “*Ambiti boscati*”, tutte appartenenti alla rete ecologica del PTCP.

Pur condividendo le finalità della proposta di salvaguardia attraverso l’istituzione di un PLIS si segnalano alcune criticità riconducibili prevalentemente alla frammentazione del perimetro in tre ambiti con soluzione di continuità tra loro e compresi totalmente all’interno del territorio comunale.

Si suggerisce pertanto, nell’eventualità di una futura richiesta di riconoscimento del PLIS da parte della Provincia, che vengano superate tali segnalazioni attraverso:

- ***la rispondenza tra la normativa sulle aree protette e quella del PLIS;***
- ***la risoluzione delle frammentazioni presenti nella proposta avanzata nella Variante al PGT;***
- ***il coinvolgimento nel progetto dei comuni contermini, con particolare riferimento al territorio del comune di Brenna.***

1.7 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l’individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;

- e) la definizione dei sistemi silvicolture atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

In ordine a quanto sopra detto si ritengono i contenuti della Variante al PGT conformi al PIF, subordinando tale valutazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

per quanto riguarda i PdC 8a/8b – via Primo Maggio

- ***la scheda dell'ambito del DdP, nella porzione di ambito destinata a VA (verde ambientale di protezione) dovrà essere resa coerente con la stessa contenuta nel PdR (2ª parte) e nella tavola grafica "14b" ove viene individuata la destinazione di ambiti di rispetto fluviale;***
- ***la barriera a verde di protezione della roggia esistente, prevista nella porzione sud del comparto, dovrà essere localizzata ad di fuori del bosco, così come perimetrato nel vigente PIF; in subordine potrà essere attuato un intervento selvicolturale, previa autorizzazione ai sensi del RR 5/2007, finalizzato ad implementare la funzione protettiva della cenosi forestale.***

Per quanto riguarda l'area agricola antropizzata (ex VDR2) in prossimità di via Volta, l'ambito boscato, come perimetrato dal PIF, dovrà essere integralmente tutelato, in coerenza con la

previgente previsione urbanistica. Eventuali interventi di miglioramento selvicolturale dovranno essere autorizzati ai sensi del RR 5/2007.

Gli elaborati di Variante al PGT vengano conseguentemente modificati.

1.8 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *“Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”*

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *“Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.”*

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- *“Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.”*
- *“Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”*
- *“In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”*

Rispetto agli *“Ambiti agricoli strategici”* individuati nel PGT vigente, la Variante al PGT propone alcune rettifiche nella perimetrazione proposte anche in adeguamento al PIF vigente.

La Variante al PGT ha verificato la presenza di ambiti che possiedono caratteristiche tali da individuarli quali aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005.

Tali ambiti sono individuati negli elaborati della variante al PGT come zone *“Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i.”* e comprendono anche le aree di analoghe caratteristiche oggetto di stralcio dalle previsioni di trasformazione del PGT vigente riconsegnate alla rete ecologica.

La Provincia, esaminate le caratteristiche del territorio e le attività agricole che vi si svolgono, ritiene che i suddetti ambiti siano correttamente individuati.

Poiché la Variante al PGT esclude dagli “Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i.” il nucleo appartenente alla cascina Gaggio (nonché la vasta area di pertinenza in continuità territoriale con l'ambito agricolo della cascina Bettina), si valuti il suo inserimento tra gli “Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i.”

Si rileva inoltre un contrasto tra i contenuti dell'articolo 20.1 delle NTA della Variante al PGT, che identifica come ambiti agricoli strategici le aree agricole inedificabili, e la cartografia del Piano delle Regole, che inserisce correttamente tra le aree agricole strategiche anche le "Aree agricole edificabili".

Si risolva tale incongruenza inserendo le aree ricomprese in tale azionamento tra gli "Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i."

1.9 L'ingegneria naturalistica

L'articolo 31 delle norme di PTCP prevede che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dettino apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, in particolare per quanto concerne gli interventi che interessano laghi, stagni, torbiere, corsi d'acqua, prati magri, brughiere ed altri habitat caratterizzati da delicati equilibri ecologici, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

Considerato che la Variante al PGT non contiene tali disposizioni, si inseriscano nelle NTA, con particolare riferimento agli interventi che interessano laghi, stagni, torbiere, corsi d'acqua, prati magri, brughiere ed altri habitat caratterizzati da delicati equilibri ecologici, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

1.10 L'area urbana di Como

L'area urbana di Como si configura come area strategica del territorio provinciale, interessata da significativi progetti di rilevanza sovracomunale. Il PTCP si pone l'obiettivo di coordinare le previsioni degli strumenti di pianificazione locale dei vari Comuni allo scopo di garantire un assetto territoriale organico ed unitario.

Il PTCP individua i progetti di rilevanza sovracomunale da recepirsi negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, che provvedono a definire l'esatta perimetrazione degli ambiti interessati dagli interventi compresa la normativa delle funzioni da insediare.

In considerazione del fatto che Senna Comasco rientra nel perimetro che individua l'area urbana di Como, si inserisca negli elaborati della Variante al PGT la previsione della linea metrotramvia (direzione Cantù).

1.11 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica.

Gli "strumenti operativi" del PTR individuano il Comune tra quelli interessati da obiettivi prioritari in ordine al sistema infrastrutturale.

Le modalità di recepimento dell'Autostrada Regionale e del potenziamento ferroviario del Sistema del Gottardo (il cosiddetto "quadruplicamento") dovranno essere concordate con Regione.

In ordine all'articolo 26.6 "Fasce di rispetto della viabilità e linee di arretramento" si chiede di riformulare i contenuti in modo che vengano esclusi dagli interventi ammissibili nei tratti delle fasce di rispetto stradali ricadenti in rete ecologica tutti quelli elencati, comprese le urbanizzazioni primarie con la sola eccezione di sottoservizi e reti.

1.12 Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Le vigenti leggi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (approvate successivamente al PTCP della Provincia di Como ed in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette disposizioni entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 della L. 214/2011), hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità con la normativa sopravvenuta del comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in relazione alla limitazione delle superfici di vendita. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

Ferma restando la compatibilità dei contenuti si suggerisce di utilizzare nelle schede descrittive degli ambiti (ad esempio nelle NTA) la dicitura "Medie e grandi strutture di vendita" in sostituzione di "Medie e grandi strutture commerciali" richiamando le definizioni contenute nel D.Lgs 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e nella L.R. 6/2010.

1.13 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Il Comune è dotato di studio geologico a supporto del PGT redatto secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7374 del 28 maggio 2008.

La Variante al PGT riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Gli Ambiti di trasformazione contenuti nella Variante sono coerenti con quanto previsto dalla fattibilità geologica in quanto ricadenti nella classi di fattibilità 2 e 3, che consentono la trasformazione d'uso dei suoli.

Per le aree caratterizzate dalla presenza di fasce di rispetto fluviale oltre alle N.T.A. dello Studio geologico si dovrà fare riferimento alle N.T.A. dello Studio del Reticolo Idrico Minore.

Si ricorda inoltre che:

- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/2005;***
- ***le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;***
- ***gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..***

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 13 aprile 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

Si riconduca l'azzonamento "*I-Industriale*" (proposto nella Variante al PGT e riportato nelle Tavole grafiche) ad "*Ambiti boscati*", in ragione di quanto sopra scritto e poiché azzonamento compatibile con la rete ecologica provinciale.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La superficie ammissibile di espansione (SAE) residua viene rideterminata in 17.931 mq. Si rettificano conseguentemente i calcoli riportati negli elaborati di Variante al PGT.

1.5 La rete ecologica

1.5.1 Si identifichino come rete ecologica del PTCP tutte le aree appartenenti al tessuto agricolo individuate nelle Tavole grafiche "14a" e "14b" del Piano delle Regole: "*Ambiti boscati*", "*Ambiti prativi*", "*Ambiti agricoli strategici*", "*Ambiti agricoli inedificabili*", "*Aree agricole antropizzate*", "*Ambiti di rispetto fluviale*". Con riferimento a quest'ultime, si precisa che anche le aree di rispetto fluviale insistenti sugli ex ambiti "VdR1" e "ATR4" e sui previsti ambiti "PdC8a" e "PdC8b" (ex "ATR5").

1.5.2 In riferimento ai contenuti della cartografia di progetto e nelle NTA del Piano delle Regole delle Tavole grafiche "14a" e "14b", venga esteso il riferimento all'articolo 11 del PTCP tutte le aree appartenenti al Tessuto Agricolo, fatta eccezione per le "Aree di protezione ambientale" che appartengono al tessuto urbano consolidato.

1.5.3 Si limitino gli interventi ammissibili delle opere di urbanizzazione primaria ai soli interventi di sottoservizi e reti ammesse dall'art.11 delle NTA del PTCP.

1.5.4 Si risolva l'incongruenza riscontrata tra i contenuti dell'articolo 22 delle NTA della Variante al PGT (nella parte delle "Norme speciali") e la corrispondente cartografia (Tavole grafiche 14a e 14b): nella cartografia sono state invertite le lettere corrispondenti.

1.5.5 Si definisca nell'articolo 20.3 NTA della Variante al PGT un parametro quantitativo massimo di ampliamento da non superare in termini volumetrici e di s.c./s.l.p..
Sempre nell'articolo 20.3 NTA della Variante al PGT si specifichi che la realizzazione di edifici accessori con destinazione box, quali pertinenze delle abitazioni esistenti, deve essere proposta all'interno dell'area di pertinenza degli edifici stessi.

1.6 Le aree protette e la proposta di un nuovo PLIS

Non potranno essere accolte quelle osservazioni che determinano interferenze di natura diretta o indiretta sui SIC e ZPS delle quali non sia stata valutata la sostenibilità all'interno dello Studio di Incidenza. L'esistenza di eventuali interferenze andrà verificata dal Comune di concerto con l'Ente gestore del SIC/ZPS.

1.7 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Gli elaborati di Variante al PGT vengano conseguentemente modificati come segue :

1.7.1 per quanto riguarda i PdC 8a/8b – via Primo Maggio

- la scheda dell'ambito del DdP, nella porzione di ambito destinata a VA (verde ambientale di protezione) dovrà essere resa coerente con la stessa contenuta nel PdR (2^a parte) e nella tavola grafica "14b" ove viene individuata la destinazione di ambiti di rispetto fluviale;
- la barriera a verde di protezione della roggia esistente, prevista nella porzione sud del comparto, dovrà essere localizzata ad di fuori del bosco, così come perimetrato nel vigente PIF; in subordine potrà essere attuato un intervento selvicolturale, previa autorizzazione ai sensi del RR 5/2007, finalizzato ad implementare la funzione protettiva della cenosi forestale.

1.7.2 Per quanto riguarda l'area agricola antropizzata (ex VDR2) in prossimità di via Volta, l'ambito boscato, come perimetrato dal PIF, dovrà essere integralmente tutelato, in coerenza con la previgente previsione urbanistica. Eventuali interventi di miglioramento selvicolturale dovranno essere autorizzati ai sensi del RR 5/2007.

1.8 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Si risolva il contrasto tra i contenuti dell'articolo 20.1 delle NTA della Variante al PGT, che identifica come ambiti agricoli strategici le aree agricole inedificabili, e la cartografia del Piano delle Regole, che inserisce correttamente tra le aree agricole strategiche anche le "Aree agricole edificabili".

Si inseriscano le aree ricomprese in tale azionamento tra gli "Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i."

1.9 L'ingegneria naturalistica

Si inserisca nelle NTA una norma avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

1.10 L'area urbana di Como

Si inserisca negli elaborati della Variante al PGT la previsione della linea metrotramvia (direzione Cantù).

1.11 La rete viaria

In ordine all'articolo 26.6 "*Fasce di rispetto della viabilità e linee di arretramento*" si chiede di riformulare i contenuti in modo che vengano esclusi dagli interventi ammissibili nei tratti delle fasce di rispetto stradali ricadenti in rete ecologica tutti quelli elencati, comprese le urbanizzazioni primarie con la sola eccezione di sottoservizi e reti.

2. Il Sistema informativo Territoriale (SIT)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

Al fine di evitare l'approvazione di una Variante al PGT che possa "sanare" una situazione di apparente non conformità dello stato di fatto in relazione alla destinazione urbanistica delle aree in discussione, si suggerisce di:

- procedere ad una verifica dei confini comunali qualora non corretti, attivando eventualmente una variante finalizzata alla rettifica degli stessi per adeguarli allo stato di fatto;
- verificare la sussistenza dei titoli abilitativi delle trasformazioni avvenute.

1.6 Le aree protette e la proposta di un nuovo PLIS

Si suggerisce, nell'eventualità di una futura richiesta di riconoscimento del PLIS da parte della Provincia, che vengano superate alcune criticità attraverso:

- la rispondenza tra la normativa sulle aree protette e quella del PLIS;
- la risoluzione delle frammentazioni presenti nella proposta avanzata nella Variante al PGT;
- il coinvolgimento nel progetto dei comuni contermini, con particolare riferimento al territorio del comune di Brenna.

1.8 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Si valuti l'inserimento tra gli "*Ambiti agricoli strategici ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i.*" del nucleo appartenente alla cascina Gaggio (nonché la vasta area di pertinenza in continuità territoriale con l'ambito agricolo della cascina Bettina).

1.11 La rete viaria

Gli "*strumenti operativi*" del PTR individuano il Comune tra quelli interessati da obiettivi prioritari in ordine al sistema infrastrutturale.

Le modalità di recepimento dell'Autostrada Regionale e del potenziamento ferroviario del Sistema del Gottardo (il cosiddetto "*quadruplicamento*") dovranno essere concordate con Regione.

1.12 Il sistema distributivo commerciale

Si suggerisce di utilizzare nelle schede descrittive degli ambiti (ad esempio nelle NTA) la dicitura "*Medie e grandi strutture di vendita*" in sostituzione di "*Medie e grandi strutture commerciali*" richiamando le definizioni contenute nel D.Lgs 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e nella L.R. 6/2010.

1.13 Componente geologica, idrogeologica e sismica

1.13.1 l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/2005;

1.13.2 le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;

1.13.3 gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;

- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 09/08/2018

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)